

REGOLAMENTO DEI LAVORI ASSEMBLEARI E DELLE INCOMPATIBILITA' DELLE CARICHE ASSOCIATIVE

PREMESSA

In base a quanto previsto dall'art. 7, comma 7, dello Statuto, l'Assemblea degli associati emana il presente Regolamento Interno per la disciplina dello svolgimento dei lavori dell'assemblea ordinaria e straordinaria dell'AIC Associazione Italiana Celiachia Toscana APS (in seguito anche solo "AIC TOSCANA APS"), con sede in Signa (FI), Via Boncompagno da Signa n. 22/c, nonché dell'incompatibilità e del conflitto di interessi all'interno della medesima associazione.

Il Regolamento, proposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dall'Assemblea secondo le modalità indicate dallo Statuto.

TITOLO I – REGOLAMENTO DEI LAVORI ASSEMBLEARI

CAPITOLO I (Costituzione dell'Assemblea)

ART. 1

Il Presidente dell'Associazione (in seguito anche solo "Presidente") procede alla convocazione dell'Assemblea nei termini e con le modalità previste nello Statuto. Al fine di una migliore ed ulteriore diffusione dell'avviso di convocazione, ma senza che tale modalità sostituisca le formalità statutarie previste, il Presidente provvederà ad informare gli associati tramite affissione dell'avviso di convocazione in modo visibile nella sede sociale.

ART. 2

L'adunanza dell'Assemblea si svolge in luogo facilmente accessibile ed in locali idonei ad accogliere la pluralità degli associati.

Non possono essere introdotti nei locali in cui si tiene l'adunanza, né dagli associati partecipanti né dagli invitati, strumenti di registrazione di qualsiasi genere, apparecchi fotografici e congegni simili, senza specifica autorizzazione del Presidente dell'Assemblea. All'Assemblea possono partecipare soltanto gli associati; possono inoltre assistere, **senza diritto di voto**, le persone invitate dal Presidente dell'Associazione ed il personale dell'associazione.

ART. 3

Il Presidente si avvale della collaborazione di appositi incaricati per verificare la legittimazione dell'intervento all'Assemblea e risolve, anche attraverso i propri incaricati, le eventuali contestazioni. Le operazioni di verifica della legittimazione all'intervento hanno inizio nel luogo di svolgimento dell'adunanza almeno un'ora prima di quella fissata per l'inizio dell'Assemblea.

ART. 4

All'ora fissata nell'avviso di convocazione assume la Presidenza dell'Assemblea,

ai sensi dell'art. 9 dello Statuto, il Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, chi è designato a sostituirlo ai sensi dello Statuto.

L'associato può farsi rappresentare da altro associato persona fisica che non è amministratore, sindaco e dipendente dell'Associazione, mediante delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di una delega: quest'ultima, scritta anche in calce all'avviso di convocazione, va presentata, debitamente compilata con il nome del rappresentante e sottoscritta dallo stesso rappresentato, al Presidente dell'Assemblea e conservata agli atti.

ART. 5

Non appena sono raggiunti i "quorum" previsti a norma dello Statuto, ivi computando le valide deleghe presentate, il Presidente dichiara l'Assemblea validamente costituita ed aperti i lavori; in caso contrario, trascorsa un'ora da quella fissata per l'inizio dell'Assemblea, proclama deserta l'Assemblea stessa e rinvia ad altra convocazione.

ART. 6

Il Presidente, accertato che l'Assemblea è validamente costituita e data lettura dell'ordine del giorno, propone la nomina del Segretario designato per la redazione del verbale, salvo che – ai sensi di legge o per decisione del Presidente – l'incombenza non sia affidata ad un Notaio in precedenza designato dal Presidente medesimo.

Il Segretario o il Notaio possono essere assistiti da persone di propria fiducia ed avvalersi, eventualmente, di apparecchi di registrazione. Dopo la redazione del verbale dette registrazioni sono acquisite agli atti dell'Assemblea; gli associati che ne abbiano interesse possono ottenere a loro spese trascrizioni limitate per estratto dei propri interventi.

ART. 7

I lavori dell'Assemblea si svolgono di regola in un'unica adunanza. Il Presidente può aggiornare i lavori dell'Assemblea in tutte le ipotesi in cui ne ravvisa l'opportunità e l'Assemblea non vi si oppone; fissa contemporaneamente il giorno e l'ora per la prosecuzione dei lavori che deve aver luogo entro l'ottavo giorno successivo.

CAPITOLO II (Discussione)

ART. 8

Il Presidente e/o, su suo invito, coloro che lo assistono illustrano gli argomenti posti all'ordine del giorno. L'ordine degli argomenti quale risulta dall'avviso di convocazione, può essere variato con l'approvazione dell'Assemblea.

ART. 9

Il Presidente regola la discussione dando la parola a coloro che l'hanno richiesta. Ogni associato ha il diritto di prendere la parola su ciascuno degli argomenti posti

in discussione e di formulare proposte.

Coloro che intendono parlare devono richiederlo al Presidente che stabilisce l'ordine degli interventi. Gli amministratori, i sindaci e gli altri invitati ad assistere all'Assemblea possono chiedere al Presidente di intervenire nella discussione.

Il Presidente e/o, su suo invito, gli amministratori, i sindaci e gli altri invitati ad assistere all'Assemblea rispondono agli oratori dopo l'intervento di ciascuno di loro, ovvero dopo esauriti tutti gli interventi su ogni materia all'ordine del giorno.

Il Presidente, tenuto conto dell'oggetto e dell'importanza dei singoli argomenti all'ordine del giorno, può proporre all'Assemblea il periodo di tempo a disposizione di ciascun associato per svolgere il proprio intervento. In prossimità della scadenza di tale periodo di tempo, il Presidente invita l'oratore a concludere.

ART. 10

Al Presidente compete di mantenere l'ordine nell'Assemblea al fine di garantire il corretto svolgimento dei lavori. A questi effetti può togliere la parola, può disporre brevi sospensioni della seduta, può allontanare le persone che, con il loro comportamento, siano di disturbo alla riunione.

ART. 11

Esauriti tutti gli interventi, le repliche e le risposte, il presidente conclude dichiarando chiusa la discussione. Dopo la chiusura della discussione su ciascun argomento all'ordine del giorno, nessun associato, anche se precedentemente iscritto, potrà pretendere la parola, salvo che non intenda far valere specifiche violazioni dello statuto o del presente regolamento, connesse alla pregressa trattazione dell'argomento discusso.

CAPITOLO III (Votazioni)

ART. 12

Prima di dare inizio alle votazioni il Presidente riammette all'Assemblea coloro che ne sono stati esclusi a norma dell'art. 10. I provvedimenti di cui all'art.10 del presente Regolamento possono essere adottati, ove se ne verificano i presupposti, anche durante la fase di votazione.

ART. 13

Le votazioni in Assemblea hanno luogo in modo palese per alzata di mano, salvo che almeno 1/10 dei presenti con diritto di voto richiedano di procedere per scrutinio segreto. Non è ammesso il voto per corrispondenza.

Per l'elezione delle cariche sociali si procede col sistema della votazione a scrutinio segreto, salvo che l'Assemblea, con la maggioranza dei voti espressi, deliberi di procedere con voto palese: risulteranno eletti quelli che riporteranno il maggior numero di voti. L'elezione dei consiglieri del Consiglio Direttivo, nel solo caso in cui il numero dei candidati disponibili sia pari o inferiore al numero dei consiglieri stabiliti dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, l'Assemblea può decidere di votare con voto palese per alzata di mano.

Nelle votazioni per alzata di mano il Presidente, al momento della votazione,

rammenta all'Assemblea che gli associati dissenzienti e astenuti devono far constatare nel verbale il loro dissenso o astensione.

ART. 14

Il Presidente propone che le votazioni per le cariche sociali avvengano secondo un determinato ordine dallo stesso Presidente comunicato, illustrato ed accettato dall'Assemblea prima dell'inizio delle votazioni. L'esito delle singole votazioni è comunicato dal Presidente all'Assemblea .

Le schede per l'elezione alle cariche sociali costituiscono strumento per le votazioni e, pertanto, sono predisposte dall'associazione secondo un modello uniforme. Le schede elettorali possono contenere nominativi prestampati.

Se nell'elezione alle cariche sociali si utilizzano, anche parzialmente, schede separate per ogni carica in scadenza, tali schede devono essere di colore diverso o comunque identificabili facilmente.

I voti espressi su schede non conformi sono nulli.

Le schede elettorali sono consegnate dagli incaricati agli aventi diritto al momento della verifica dei poteri e comunque prima dell'inizio delle votazioni.

Per l'elezione delle cariche sociali, nel caso di votazione a mezzo scheda, l'associato può esprimere il proprio voto in ogni momento dei lavori assembleari e comunque entro il termine fissato per la votazione.

Il Presidente può disporre che nei locali in cui si tiene l'Assemblea stessa sia predisposto un numero adeguato di cabine o di urne nelle quali deporre le schede votate.

All'interno delle cabine non sono consentite affissioni di alcun genere.

Prima della votazione vengono nominati gli scrutatori.

TITOLO II – REGOLAMENTO DELLE INCOMPATIBILITA' DELLE CARICHE ASSOCIATIVE

CAPITOLO I (Cariche associative)

ART. 15

Sono definite cariche associative istituzionali dell'AIC TOSCANA APS:

- a.** il Presidente;
- b.** i componenti del Consiglio Direttivo;
- c.** il componente dell'Organo di Controllo;
- d.** i componenti del Collegio dei Probiviri.

ART. 16

I membri degli organi associativi di cui all'art. 15 del presente Regolamento non possono ricoprire più di una carica all'interno di tali organi, fatte salve le eventuali cariche consequenziali ad essa o ad essa funzionali richiamate da statuti, regolamenti o altre disposizioni debitamente assunte dagli organi competenti.

CAPITOLO II

(Incompatibilità e conflitto di interessi)

ART. 17

Le cariche di cui all'art. 15 del presente Regolamento sono incompatibili con:

- a.** la carica di Presidente o Vice Presidente o, comunque, di legale rappresentante di un'altra associazione o altro ente associato alla Federazione Associazione Italiana Celiachia (in seguito anche solo Federazione AIC);
- b.** la titolarità di cariche in enti o associazioni che perseguono finalità analoghe o in contrasto a quelle dell'AIC TOSCANA APS, quando tali cariche, per il loro concreto configurarsi, non siano compatibili con la copertura di cariche in AIC TOSCANA APS;
- c.** la pendenza di controversie in sede giudiziale o arbitrale, o di mediazione aventi contenuto o possibili conseguenze di natura patrimoniale o di reputazione, nei confronti dell'AIC TOSCANA APS ovvero degli enti o società la cui attività, per disposizione statutaria, sia collegata a quella dell'AIC TOSCANA APS o degli Enti Associati alla FEDERAZIONE AIC;
- d.** l'aver contratto di lavoro in forma subordinata o parasubordinata con AIC TOSCANA APS o con altri enti associativi della Federazione Associazione Italiana Celiachia, nonché l'aver rapporti di coniugio, parentela entro il secondo grado o affinità entro il secondo grado con persona che presti attività di lavoro in forma subordinata o parasubordinata con AIC TOSCANA APS o con altri enti associativi della Federazione Associazione Italiana Celiachia;
- e.** l'essere medico o operatore sanitario in attività impegnato direttamente nella diagnosi o cura di utenti con malattia celiaca e DE o ricercatore impegnato in attività di ricerca medica e scientifica nella diagnosi o cura della malattia celiaca e DE;
- f.** l'aver, direttamente o per vincoli di parentela coniugali o affinità sino al secondo grado o interessi professionali o commerciali legati alla produzione e/o distribuzione, somministrazione e vendita di alimenti senza glutine nonché tutti coloro che, per la loro attività professionale, traggono vantaggio dalla carica ricoperta.

La carica di Presidente o Vice Presidente è incompatibile con le cariche di cui all'art. 7 dello Statuto della Federazione AIC.

Le persone che ricoprono le cariche di cui alle lettere c) e d) dell'art. 15 non possono avere legami di parentela coniugale o affinità sino al secondo grado con le persone elette alle cariche della dell'AIC Nazionale ed a quelle delle singole associazioni della Federazione.

ART. 18

Sono in conflitto di interesse coloro che, per conto proprio o di terzi, hanno un interesse in conflitto con quello della AIC TOSCANA APS, interesse che non possono realizzare se non sacrificando quello associativo (si richiamano le norme del Codice Civile ed in particolare gli artt. 1388-1394, 2373 e 2391 c.c.). Chiunque si trovasse in questa peculiare posizione ha l'obbligo di darne notizia all'AIC TOSCANA APS ed ai suoi organismi ed ha altresì l'obbligo di non

partecipare alle discussioni e deliberazioni dell'Assemblea e/o del Consiglio Direttivo sui punti sui quali può essere, appunto, in conflitto di interesse. Ai membri del Consiglio Direttivo si applica altresì la disciplina di cui all'art. 8 dello Statuto, al quale si fa espresso rinvio, e dell'art. 2475-ter c.c.

TITOLO IV - DISPOSIZIONE FINALI

ART. 19

Il presente Regolamento può essere modificato dall'Assemblea degli associati con le maggioranze previste per le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria dell'Associazione.

Le disposizioni del presente Regolamento hanno natura integrativa delle previsioni di legge e statutarie, alla luce delle quali devono essere interpretate ed applicate.

Il Regolamento non ha effetto retroattivo. Parimenti dicasi per tutti quegli articoli, emendamenti o aggiunte che verranno effettuati successivamente all'approvazione del Regolamento stesso.